



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 109 del 20/10/2023

OGGETTO: STANZIAMENTO RISORSE DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E RISORSE VARIABILI DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti

- le disposizioni del C.C.N.L. 16/11/2022 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ed in particolare: -
 - art. 79 - Fondo risorse decentrate: costituzione
 - art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;
- l'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 c 456 L 147 2013, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017, che dispone che, nelle more dell'approvazione del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1 comma 236 della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. (omissis)";
- l'art. 33 comma 2 d.l. 34 del 30/4/2019, convertito in L. 58 del 28/6/2019, nella parte in cui dispone che a decorrere dalla data individuata dal D.M. 17/3/2020 (ovvero dal 20 aprile 2020) "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17/3/2020 (decreto attuativo) che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- l'art. 11 del D.L. 135 del 14/12/2018 che prevede che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 11 bis del d.l. 135/2018 che dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 557 quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
- l'art. 1, comma 557 e ss della legge 27.12.2006, n. 296, che dispone che il contenimento delle spese di personale si effettua con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- la circolare n. 23 MEF RGS del 8.6.2023 relativa al conto annuale 2022 che, a pagina 164 e

seguenti e a pag. 256 e seguenti, fornisce le istruzioni per il monitoraggio della contrattazione integrativa e considera soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 le risorse:

- del fondo per la contrattazione integrativa;
- delle posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza;
- del lavoro straordinario;
- del segretario comunale per retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione, galleggiamento funzione dirigenziale, retribuzione di risultato, calcolati in base alle istruzioni della circolare da pag. 256 a 261;
- il parere 257831 del 18/12/2018 della RGS Ragioneria Generale dello Stato che ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che possono essere inserite nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017:
 - risorse stabili non utilizzate derivanti dal fondo anno precedente
 - economie riferite a prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente
 - incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016
 - compensi professionali legali per sentenze favorevoli con vittoria di spese
 - compensi ISTAT
 - sponsorizzazioni
 - fondi di derivazione europea
 - piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
 - prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi
 - armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego
 - armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e province
 - risorse dei rinnovi contrattuali CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio;

Preso atto che il Fondo delle risorse decentrate è costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022:

- da **risorse stabili** che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- da **risorse variabili** che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo di anno in anno;

Preso atto che la quantificazione annua del trattamento accessorio del personale deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio nell'anno 2016, per le voci:

- a) del Fondo risorse decentrate, stabili e variabili
- b) dei compensi per lavoro straordinario;
- c) delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione (ex Posizioni Organizzative) a titolo di retribuzione di posizione e di risultato;
- d) delle risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Comunale a titolo di retribuzione di posizione, maggiorazione retribuzione di posizione, galleggiamento retribuzione di posizione, retribuzione di risultato;

Dato atto che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per le voci soggette a tetto e quindi il limite 2016 è il seguente:

a) Fondo risorse decentrate	128.284,74
b) compensi per il lavoro straordinario	10.114,00
c) risorse per gli incarichi di Elevata qualificazione	79.405,00

d) trattamento economico accessorio del segretario 10.841,67
e così complessivi euro **228.645,65**

Considerato che per il 2023 sono stanziati e definiti per il trattamento accessorio del personale le seguenti **spese soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017**:

a) Fondo risorse decentrate non discrezionali (determinazione 483 del 21/8/2023) 116.125,84
b) compensi per il lavoro straordinario 10.114,00
c) risorse per gli incarichi di Elevata qualificazione 81.355,70
d) trattamento economico accessorio del segretario 13.550,30
e così complessivi euro 221.145,84

Considerato nel dettaglio che:

- con riferimento alla lettera c) sopra citata, le risorse per gli incarichi di Elevata Qualificazione (Posizioni Organizzative) sono definite come segue

Settore	retribuzione di posizione DGC 8 del 29/1/2020	risultato	integrazione risultato art. 79 c 3	totale risultato 2023 max	totale spesa trattamento accessorio
Settore amministrativo	€ 12.911,42	€ 3.227,86	€ 103,67	€ 3.331,53	€ 16.242,95
Settore opere pubbliche - manutenzioni - ambiente - settore gestione del territorio	€ 15.000,00	€ 3.750,00	€ 120,44	€ 3.870,44	€ 18.870,44
Settore servizi alla persona	€ 12.911,42	€ 3.227,86	€ 103,67	€ 3.331,53	€ 16.242,95
Settore Ragioneria Finanze Bilancio Tributi Controllo di gestione Controllo società partecipate	€ 15.000,00	€ 3.750,00	€ 120,44	€ 3.870,44	€ 18.870,44
Settore Attività produttive culturali economato servizi informatici	€ 10.329,14	€ 2.582,29	€ 82,94	€ 2.665,23	€ 12.994,37
Settore Polizia Locale 12 ore Servizio Associato con San Giorgio Bigarello indennità di posizione 14.500,00 +30% risultato; quota a carico Porto Mantovano 12/36. Convenzione DCC 4 del 29/1/2020 e decreto sindacale di San Giorgio Bigarello prot. 24482 del 30/12/2022	€ 4.833,33	€ 1.450,00	€ 46,57	€ 1.496,57	€ 6.329,90
TOTALI	€ 70.985,31	€ 17.987,99	577,73	€ 18.565,72	€ 89.551,03
di cui spesa non soggetta al limite ai sensi dell'art. 11 bis c. 2 dl 135/2018					-€ 7.617,61
di cui spesa non soggetta al limite ai sensi dell'art. 79 c. 3 ccnl 16/11/2022 e					-€ 577,73
Totale spesa non soggetta al limite					- 8.195,34
spesa per EQ/PO soggetta al limite 2016					€ 81.355,69

- con riferimento alla lettera d) sopra citata, le risorse per il Segretario Comunale sono definite come segue

- Retribuzione di posizione CCNL Dirigenti 17/12/2020 € 8.736,02
- Retribuzione di risultato 2023 10% monte salari
(monte salari € 50.552,85 inclusi dir. rogito per 12.382,59) € 5.055,28
13.791,30
di cui spesa non soggetta al limite per effetto del rinnovo contrattuale
ccnl 17/12/2020 art. 107 (incremento retribuz di posizione) - -241,00
spesa per Segretario soggetta al limite 2016 13.550,30

Preso atto che nella costituzione del Fondo risorse decentrate è di competenza della Giunta Comunale lo stanziamento delle **risorse aggiuntive variabili discrezionali relative**:

- all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL16/11/2022, secondo cui gli enti possono

destinare al fondo le risorse variabili di anno in anno per “un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa; stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;

- all’art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16/11/2022, secondo cui gli enti possono destinare al Fondo le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti ove nel bilancio sussista la capacità di spesa (ex art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999); stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- all’art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 e all’art. 1 comma 604 L. 234/2021 secondo cui gli enti possono stanziare risorse in misura non superiore allo **0,22% del monte salari 2018** al lordo degli oneri contributivi e IRAP ove sussista la capacità di spesa a bilancio da destinare in misura proporzionale alle risorse decentrate variabili e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (posizioni organizzative). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 79 c. 3 ccnl 16/11/2022 e dall’art. 3 c. 2 d.l. 80/2021, convertito in L. 113/2021;
- all’art. 8 comma 3 del decreto 13/2023, convertito in legge 41/2023, per dare attuazione al PNRR con possibile incremento della parte variabile dei fondi per il salario accessorio entro il 5% della parte stabile dei fondi certificati 2016 sussistendo le condizioni previste dal comma 4 del citato articolo (rispetto dell’equilibrio di bilancio 2022, rispetto parametri debito commerciale e indicatore dei pagamenti, incidenza salario accessorio sul totale spesa di personale non superiore all’8%, aver approvato il rendiconto nei termini previsti dalla normativa). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 8 D.L 13/2023;

Ritenuto di prevedere nella parte variabile del fondo 2023 le seguenti risorse aggiuntive variabili discrezionali:

- ai sensi dell’art. 79 c. 2 lett b) ccnl 16/11/2022 per l’integrazione fino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 per € **7.499,75** (0,7%);
- ai sensi dell’art. 79 comma 3 ccnl 16/11/2022 e dell’art. 1 comma 604 L. 234/2021 per lo stanziamento di risorse in misura non superiore allo **0,22% del monte salari 2018** al lordo degli oneri contributivi e IRAP ove sussista la capacità di spesa a bilancio da destinare in misura proporzionale alle risorse decentrate variabili e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (posizioni organizzative). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 79 c. 3 ccnl 16/11/2022 e dall’art. 3 c. 2 d.l. 80/2021, convertito in L. 113/2021. Il monte salari 2018 del Comune di Porto Mantovano evincibile dalle tabelle 12, 13, 14 (quest’ultima limitatamente al personale a tempo determinato) del conto annuale 2018 risulta pari a € 1.090.709,00 al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso 2018; lo 0,22% corrisponde a € 2.399,55 che al netto di CDPEL e IRAP risulta pari a € 1.813,73. Tale importo va ripartito proporzionalmente, sulla base degli importi relativi al 2021, fra Fondo risorse decentrate (Fondo 2021 € 178.119,23) e stanziamento per Posizioni Organizzative (€ 83.243,51) (importi indicati in delibera di Giunta 64/2021); l’importo a Fondo è quindi di euro **1.236,00**. L’importo per le Posizioni Organizzative è di euro **577,73**;

Preso atto che alla data del 31/12/2023 si presume che i dipendenti saranno 41 come previsti nel

PIAO, pertanto non si procede ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. c CCNL 16/11/2022 e dell'art. 33 commi 1 e 2 D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 a rideterminare l'ammontare del fondo 2023 essendo i dipendenti previsti in pari numero a quelli del 31/12/18 (41);

Dato atto che gli stanziamenti sopra citati non comportano il superamento del limite di trattamento accessorio 2016 imposto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come si evince dalla seguente tabella:

descrizione	anno 2016	anno 2023
Risorse stabili soggette al limite	120.402,71	121.061,43
Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- 4.935,59	- 4.935,59
Risorse stabili decurtate soggette al limite	115.467,12	116.125,84
Risorse variab. soggette al limite	+12.817,62	+ € 7.499,75
Tot. fondo produttività: risorse fisse e variabili soggette a limite art. 23 dlgs 75/2017	128.284,74	123.625,59
Fondo lavoro straordinario	10.114,00	10.114,00
Stanziamento Pos org	79.405,24	81.355,70
Accessorio segretario comunale	10.841,67	13550,30
totale	228.645,65	228.645,57
Decurtazione art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 per superamento limite 2016 alla parte variabile del fondo produttività 2023		
Verifica rispetto limite		- 0,08

Ricordato che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse previste nel fondo sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali;

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE** per il 2023 lo stanziamento di € 1.813,73, pari allo 0,22% del monte salari 2018, al lordo degli oneri contributivi e IRAP, destinandolo in misura proporzionale alle Risorse decentrate variabili del Fondo Risorse Decentrate e al finanziamento della retribuzione di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (posizioni organizzative). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall'art. 79 c. 3 ccnl 16/11/2022 e dall'art. 3 c. 2 d.l. 80/2021, convertito in L. 113/2021. Il monte salari 2018 del Comune di Porto Mantovano evincibile dalle tabelle 12, 13, 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato) del conto annuale 2018 risulta pari a € 1.090.709,00 al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso 2018; lo 0,22% corrisponde a € 2.399,55 che al netto di CDPEL e IRAP risulta pari a € 1.813,73.
- 2) **DI RIPARTIRE** l'importo di 1.813,73 proporzionalmente, sulla base degli importi relativi al 2021, fra Fondo risorse decentrate (Fondo 2021 € 178.119,23) e stanziamento per Posizioni Organizzative (€ 83.243,51 - importo indicato in delibera di Giunta 64/2021); l'importo a Fondo Risorse decentrate variabili risulta pari a euro **1.236,00**. L'importo destinato al finanziamento della retribuzione di risultato per le Elevate Qualificazioni/Posizioni Organizzative è di euro 577,73, che trova imputazione in quota parte sulla base della tabella riportata in premessa ai capitoli 101.000.100 per il settore amministrativo, 104.800.100 settore opere pubbliche, 111.100.100 settore servizi alla persona, 107.430.100 settore ragioneria

finanze bilancio, 126.000.100 settore attività produttive, 107.800.100 settore polizia locale;

3) DI STABILIRE le seguenti risorse addizionali variabili discrezionali nel Fondo Risorse decentrate 2023

Riferimenti contratto Ccnl	descrizione	ammontare
21/5/18		
79 c. 2 lett b) ccnl 16/11/2022	integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 soggetto a art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	7.499,75
79 comma 3 ccnl 16/11/2022	risorse pari allo 0,22% del monte salari 2018 (NON soggetto a limite 2016)	1.236,00
Totale parte variabile discrezionale		8.735,75

4) DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'Ufficio Personale di adeguare il fondo produttività 2023, costituito con determina 483 del 21/8/2023;

5) DI DARE ATTO che il Fondo Risorse decentrate 2023 risulterà quindi costituito come da allegato

6) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del fondo è garantita per quanto riguarda le somme in erogazione nell'anno 2023 sul bilancio 2023 nel seguente modo:

- per l'indennità di comparto al codice di bilancio 2023 125.000.490;
- per progressioni orizzontali storiche sui capitoli di bilancio stipendi interventi diversi;
- per indennità di turno, maggiorazione art. 24, indennità art. 37 CCNL 6/7/95, indennità di servizio esterno per la polizia locale, indennità per ex educatrici nido, al codice di bilancio 125.000.490;
- per incentivi funzioni tecniche al codice di bilancio 107.410.100 "spese per progettazione tecnico comunale";
- per funzioni Istat per il censimento permanente della popolazione legale e altre rilevazioni censuarie/statistiche al codice di bilancio 106350188 "spese diverse per la realizzazione del censimento";
- per subentro ANPR 2.569,00 al capitolo 125200490 Fondo per il miglioramento dei servizi del bilancio 2023

- per quanto riguarda le presunte somme rimanenti:

- pari a presunti euro 29.080,54 al codice di bilancio 2023 cap 125200490 "Fondo per il miglioramento dei servizi" (impegno 1421 di € 20.344,79 da integrare con € 8.735,75), dai quali verranno prelevate le spese per l'FPV che verrà generato nell'esercizio 2023 e riportato nel 2024 nei capitoli citati, se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2023, con verifica delle somme effettive a fine 2023 ed eventuale adeguamento impegni di spesa;

- pari a presunti euro 6.921,17 di contributi al codice di bilancio cap 125.210.200 "Oneri per il salario accessorio" (impegno 1422 di € 4.842,06 da integrare con € 2.079,11), finanziato da FPV che verrà generato nell'esercizio 2023 e riportato nel 2024 se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2023;

- pari a presunti euro 2.471,85 di IRAP al codice di bilancio esercizio 2024 cap 106750270 "Imposte e tasse altri servizi generali"

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio interessato;*
 2. *Responsabile del servizio finanziario;*
- Con voti unanimi*

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)